



Comunicato stampa

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO IN SANITÀ: FEDERSANITÀ, È POSSIBILE PUNTARE AL RISCHIO “ZERO”? QUALE RESPONSABILITÀ PER GLI ORGANI DI VERTICE?

Formazione, vigilanza interna ed individuazione del preposto, aspetti di interesse medico in tema di responsabilità del datore di lavoro: queste le priorità emerse dal dibattito

Roma 19 maggio 2022 – Si è svolto oggi a Roma presso la Sala Folchi dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata **l’evento, organizzato da Federsanità, dal titolo “Salute e sicurezza sul lavoro in sanità: è possibile puntare al rischio “zero”? Quale responsabilità per gli organi di vertice?”**.

I lavori, organizzati nell’ambito delle attività formative di Federsanità Academy per tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere associate, sono stati incentrati partendo da quanto evidenziato dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro lo scorso 18 febbraio nelle “Linee Guida” pubblicate proprio per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle organizzazioni sanitarie.

“In un contesto nel quale la pandemia di COVID-19 continua ad esercitare delle forti pressioni sul personale sanitario, l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha pubblicato nuove indicazioni per l’elaborazione e l’attuazione di programmi più efficaci di salute e sicurezza sul lavoro per il personale sanitario. Tali programmi – **ha detto la Presidente di Federsanità e Direttore generale dell’AO San Giovanni Addolorata** - dovrebbero abbracciare tutti i rischi professionali, quelli di infezioni, ergonomici, fisici, psicosociali. L’ulteriore punto sul quale oggi stiamo insieme riflettendo è la definizione dei ruoli che i governi, i datori di lavoro, i lavoratori e i servizi sanitari dovrebbero svolgere nel promuovere e proteggere la salute, la sicurezza e il benessere degli operatori sanitari. L’investimento continuo in formazione, il monitoraggio e la collaborazione sono essenziali per l’attuazione e il successo dei programmi”.

I lavori, moderati da Cesare Fassari Direttore di Quotidiano Sanità, sono stati introdotti da **Gennaro Gaddi**, Direttore Generale Salute e Sicurezza sul Lavoro Ministero del Lavoro, **Michele Lepore**, docente straordinario di Diritto delle Politiche Sociali e del Lavoro, che ha focalizzato l’attenzione sull’art.13 della legge 215/2021 in materia di vigilanza, **Patrizio Rossi**, Sovrintendente Centrale Sanitario INAIL che ha relazionato sul tema del COVID 19 come infortunio professionale in sanità, con un approfondimento sul problema della “origine professionale” e la responsabilità del datore di lavoro (e dell’organizzazione), **Domenico Della Porta**, referente nazionale di Federsanità Salute e Sicurezza sul lavoro per gli operatori sanitari, che ha evidenziato il tema del rischio contagio o rischio contatto in sanità con particolare riferimento alla gestione della prevenzione di fronte alle interferenze, all’addendum al DVR e al “pericolo grave, immediato e inevitabile”. Infine due testimonianze giuridiche: l’avvocato penalista **Nicola Madia**, che è intervenuto sul tema del



regime di responsabilità penale della struttura sanitaria e il meccanismo di imputazione e l'avvocato **Umberto Ambrosoli**, dello Studio Isolabella, in particolare sulla responsabilità degli organi di vertice in sanità durante la pandemia da Covid 19 con il caso del Pio Albergo Trivulzio di Milano.

“Anche prima della pandemia il settore sanitario era tra i settori lavorativi a più alto rischio - ha sottolineato in conclusione la Presidente Frittelli - Solo poche strutture sanitarie disponevano di programmi per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Gli operatori sanitari soffrivano di infezioni, disturbi muscolo-scheletrici e lesioni, burnout e allergie dovute all'ambiente di lavoro”.

Gli atti del Convegno saranno presto disponibili su Quotidiano sanità.

Si tratta di stabilire, quindi, su chi incombe l'obbligo di osservare il precetto penale, obbligo che non può far capo, come già detto, all'ente, ma solo ad una persona fisica, in applicazione del noto principio secondo cui la responsabilità penale è personale, quindi innanzitutto di una "persona fisica": in tal senso si dovrà accertare, secondo la normativa che disciplina la organizzazione dell'ente e non sulla base della mera effettività di distribuzione delle funzioni, quale persona fisica abbia il potere giuridico di provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge penale. Si dovrà fare riferimento, in generale, alla ripartizione interna e istituzionale dei compiti (ad esempio affidamento istituzionale di funzioni di rilievo come la gestione della sicurezza e salute sul lavoro). Tuttavia il criterio basato sulla effettività delle funzioni esercitate alla stregua dell'ordinamento interno non consentirebbe di esimere l'organo di vertice dell'amministrazione dalla responsabilità penale, a meno che dall'analisi delle nuove norme vigenti vengano fuori percorsi e chiarimenti finora non presi in considerazione, anche alla luce dei provvedimenti adottati nel periodo pandemico. PARTE GIALLA SCRITTA DA DELLA PORTA VA BENE O LO TOLGO, OPPURE DOVE LO METTO?